

## Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98<sup>1</sup>

*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*

(Omissis) (...)

### ART. 7

#### **Election day**<sup>\*</sup>

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.<sup>†</sup>

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

(Omissis) (...)

---

<sup>1</sup>) Convertito, con modificazioni, dalla l. 15.7.2011, n. 155.